



ALLEGATO "A" DELL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE SINDACALE PERSONALE AERONAUTICA MILITARE USPAM

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE

- ART. 1 Costituzione
- ART. 2 Principi
- ART. 3 Finalità ed Obiettivi
- ART. 4 Modalità d'iscrizione
- ART. 5 Doveri e diritti degli associati
- ART. 6 Democrazia sindacale, incompatibilità e cumulo cariche

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- ART. 7 La struttura organizzativa
- ART. 8 Gli organi
- ART. 9 Il Congresso
- ART. 10 La struttura e gli organi sindacali di Base
- ART. 11 La struttura e gli organi sindacali Provinciali
- ART. 12 La struttura e gli organi sindacali Regionali
- ART. 13 La struttura e gli organi sindacali Nazionali
- ART. 14 Il Congresso Nazionale
- ART. 15 Il Comitato Direttivo Nazionale
- ART. 16 La Segreteria Nazionale
- ART. 17 L'Assemblea Nazionale dei Delegati
- ART. 18 L'Ufficio Supervisione e Controllo
- ART. 19 Il Comitato di Garanzia

TITOLO III – ATTIVITÀ

- ART. 20 I contributi Sindacali
- ART. 21 L'attività amministrativa, informazione e pubblicità
- ART. 22 Sanzioni

TITOLO V – DISCIPLINA TRANSITORIAE DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 23 I Congressi
- ART. 24 Gli Organismi Provvisori
- ART. 25 I Soci Fondatori e disposizioni finali

TITOLO I

COSTITUZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'ASSOCIAZIONE UNIONE SINDACALE PERSONALE AERONAUTICA MILITARE (USPAM) è un'associazione professionale a carattere sindacale, tra militari, a cui può aderire esclusivamente il personale militare dell'Aeronautica Militare in servizio ed in ausiliaria, eccetto coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,29,32,40 e 44 bis del COM e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8 del COM, limitatamente agli allievi. Fissa la propria sede legale in Napoli, Via Venezia Giulia n. 36.

L'USPAM è un'associazione senza scopo di lucro che opera nel rispetto degli obblighi e dei principi previsti dalla Costituzione e fedele ai doveri derivanti dal giuramento prestato dal personale militare.

Il logo di forma circolare, su sfondo blu, riporta un doppio bordo circolare con all'interno la scritta "UNIONE SINDACALE PERSONALE AERONAUTICA MILITARE" ed all'interno sulla parte superiore è riportata la sigla USPAM e sotto un'aquila dorata con tre punteruoli superiormente e sotto l'aquila da sinistra verso destra i tre colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. L'immagine grafica del logo predetto è annessa al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

Il logo così come la denominazione USPAM è di proprietà dell'Associazione e potranno essere utilizzati solo dagli organi dell'Associazione e da soggetti da essi autorizzati.

L'USPAM è costituita a tempo indeterminato, in piena libertà, nel rispetto della Carta Costituzionale ed in particolare dell'art 52 e dell'ordinamento legislativo, ciò al fine di tutelare i diritti e gli interessi del personale militare rappresentato senza alcuna distinzione di ordine, ruolo, grado, sesso, etnia e fede religiosa professata.

Ad essa possono aderire tutti i militari, di ogni ordine e grado, appartenenti all'Aeronautica Militare, con esclusione del personale della riserva, in congedo e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi militari, e coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,32, e 40 del D. Lgs.vo 15/03/2010 n. 66 e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'USPAM osserverà il principio di neutralità delle Forze Armate previsto dagli articoli 97 e 98 della Carta Costituzionale nonché i principi di trasparenza e privacy così come dettati dall'ordinamento giuridico; assicurerà inoltre la neutralità e la estraneità alle competizioni politiche e amministrative, così come nei confronti dei partiti e dei movimenti politici. E' garantita la pari dignità ed uguaglianza di diritti e di doveri di tutti gli associati, nel rispetto dei principi richiamati nel presente Statuto e di tutti i valori fondanti la Repubblica Italiana.

Gli organi direttivi dell'USPAM saranno democraticamente eletti e le cariche potranno essere ricoperte da soli militari in servizio, appartenenti all'Associazione.

ART. 2 - PRINCIPI

Ogni azione rappresentativa di USPAM è volta a garantire la difesa dei diritti e degli interessi dei Militari e dei loro familiari nei modi e nei termini regolati dalla Costituzione e dalla vigente normativa in materia. L'unità e la solidarietà tra tutti i militari, senza distinzione di genere, ruolo, qualifica e funzione, rimangono elementi di portata strategica che rafforzano l'azione di rappresentanza di tutte le legittime istanze provenienti dagli iscritti. Tale composizione, pluri-categoriale, sinonimo di democrazia e solidarietà, favorisce il pluralismo delle idee, evita frazionamenti e parcellizzazioni sindacali, accorcia le distanze tra il vertice e la base, migliora la capacità di una progettazione strategica e in definitiva rafforza le stesse Istituzioni indirizzando i diversi interessi in campo al fine di evitare spinte particolaristiche.

L'USPAM svolge le sue attività nel rispetto dei principi e valori costituzionali all'insegna del principio di autonomia dalla politica e dalle associazioni sindacali non militari, in adesione e nel rispetto delle norme in vigore relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

La democrazia, la trasparenza, l'unità e la solidarietà tra tutti i militari, senza distinzione di genere, ruolo, qualifica e funzione, e il principio di composizione pluri-categoriale, sono valori fondanti dell'USPAM. L'attività dell'associazione non interferirà con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali ed opererà nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità efficienza e prontezza operativa.

L'USPAM si atterrà scrupolosamente alla normativa vigente in materia di associazioni militari a carattere sindacale, non aderirà né si federerà né avrà relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le associazioni sindacali non militari ma potrà costituire un patto federativo con associazioni tra militari a carattere sindacale del comparto Difesa e Sicurezza così come, con

riguardo ai limiti dell'azione sindacale, non potrà preannunciare o proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da sigle sindacali esterne al mondo militare.

L'USPAM non potrà promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze Armate a parteciparvi.

Essa non potrà assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale della Forza Armata e si obbliga a rispettare il limite percentuale previsto dalla legge per la rappresentanza di una singola categoria.

ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il fine e l'obiettivo dell'USPAM è quello di garantire la difesa e la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei Militari, da essa rappresentati, e dei loro familiari nelle materie, nei modi e nei termini regolati dalla Costituzione e dalla normativa vigente, cui si fa espresso richiamo, e si impegna a non trattare le materie per cui è fatto espresso divieto nella legislazione vigente, già indicata, e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione degli aderenti è libera, volontaria ed individuale e si perfeziona attraverso la delega rilasciata a favore dell'USPAM. La quota associativa verrà stabilita dagli organi statutari preposti, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Si conviene che come da vigenti disposizioni legislative le deleghe per il contributo associativo saranno riconosciute valide ai fini della consistenza associativa se non inferiori allo 0,5 per cento della voce stipendio, ciò fatte salve successive modifiche di legge che interverranno sul tema.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'Amministrazione e ad USPAM.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli iscritti all'USPAM godono di diritti così come si impegnano a rispettare alcune elementari regole e doveri.

Sul fronte dei diritti:

- partecipazione nella forma elettorale attiva e passiva;
- pari dignità degli e tra gli iscritti e rispetto della parità di genere;
- partecipazione attiva alle attività ed alla formazione delle linee politico-programmatiche dell'USPAM;
- libera manifestazione del pensiero e della critica;
- tutela collettiva per i diritti di natura professionale, morale, sociale ed economica nonché di ogni vertenza sindacale;
- accesso ai servizi offerti dall'associazione; - trasparenza degli atti associativi.

Sul fronte dei doveri:

- rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- mantenimento da parte dell'associato di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare anche indirettamente l'immagine, gli interessi e le attività dell'Associazione;
- armonica convivenza di tutti gli aderenti secondo la comunione degli scopi e degli ideali fissati dallo Statuto;
- corretto adempimento degli incarichi direttivi assunti in seno agli Organi dell'Associazione;

ART. 6 - DEMOCRAZIA SINDACALE, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

L'USPAM è liberamente costituita, promuove la partecipazione femminile e agisce nel pieno rispetto dei principi democratici.

Internamente la democraticità si sostanzia attraverso le successive norme statutarie che:

- garantiscano il regolare svolgimento dei congressi ogni 4 anni, salvo decisione degli organismi direttivi che ne anticipano il verificarsi;
- prevedano e regolino l'indizione di congressi straordinari;
- garantiscano l'elezione a tutti gli Organi dell'Associazione mediante il voto segreto;
- definiscano la separazione dei poteri, delle prerogative e dei compiti dei diversi organi dell'Associazione, in particolare attraverso una chiara distinzione tra i poteri degli organi deliberanti da quelli esecutivi;

- definiscano regole per l'elezione alle cariche direttive, rispettando il principio di parità di genere in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente. Dette cariche potranno essere ricoperte solo da personale in servizio effettivo che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio e/o da militari in ausiliaria iscritti ad USPAM; Per la durata ed il rinnovo dei mandati negli incarichi direttivi nei vari organismi, si stabilisce che gli incarichi medesimi non potranno essere assolti per più di due mandati consecutivi della durata cadauno di quattro anni non frazionabili (o comunque non più di otto anni) e che si potrà essere rieletti a tali cariche, comunque sino ad un massimo di tre complessivi mandati, trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

In tema di ineleggibilità alle cariche direttive in USPAM si fa espresso rimando a quanto previsto dalla normativa vigente.

In tema di incompatibilità si fissano sin d'ora le seguenti disposizioni:

- è incompatibile altresì con l'attività di direzione sindacale per USPAM la appartenenza ad organi direttivi provinciali, regionali e/o nazionali di partiti ed associazioni di natura politica;
- la carica di Parlamentare/Eletto o membro di Consiglio/Esecutivo a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo è incompatibile con tutti gli incarichi in seno agli Organi dell'USPAM.

Compete all'organo Statutario previsto dagli artt. 19 e 22 garantire la corretta attuazione di quanto prescritto in termini di incompatibilità. Se tali incompatibilità dovessero sopravvenire esse determineranno la decadenza automatica dagli stessi organismi dell'Associazione.

In tema di cumulo di cariche, si stabilisce quanto segue:

- divieto di cumulo tra vari livelli nelle cariche di Presidente/Segretario, con la sola eccezione delle cariche di Presidente/Segretario Generale Nazionale o Segretario Regionale con quella di Segretario Provinciale o Segretario di Sede locale.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E CARICHE, POTERI E NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI

ART. 7 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Assemblea degli iscritti/e all'USPAM, formata dagli iscritti per ogni posto di lavoro, elegge la Segreteria della struttura sindacale di Base nonché tutti i delegati ai Congressi per le strutture sindacali di livello superiore.

Le cariche in USPAM sono esclusivamente elettive, rispettano il principio di parità di genere in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente e possono essere ricoperte unicamente da militari appartenenti all'associazione nel rispetto delle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

USPAM tutela, con ogni strumento possibile, la funzione del delegato. USPAM si articola nel modo seguente:

- strutture sindacali di Base;
- strutture sindacali Provinciali;
- strutture sindacali Regionali;
- struttura sindacale Nazionale.

ART. 8 - GLI ORGANI DELL'USPAM

Sono organi interni dell'USPAM:

ORGANI DELIBERANTI:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo Nazionale.

ORGANI ESECUTIVI:

- la Segreteria.

ORGANI CONSULTIVI:

- l'Assemblea Nazionale.

ORGANI DI CONTROLLO:

- l'Ufficio Supervisione e Controllo.

ORGANO DI GARANZIA E GIUSTIZIA INTERNA:

- il Comitato di Garanzia.

ART. 9 - IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante per ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa territoriale.

È convocato, per ogni livello rappresentativo, ordinariamente ogni quattro anni dal Comitato Direttivo Nazionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 23.

Successivamente, a livello Regionale, Provinciale e di Base è convocato annualmente, dalle locali Segreterie, per l'approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi e per una disamina e verifica delle attività rappresentative svolte e da svolgere.

Può essere convocato, ad ogni livello, ogni qualvolta ciò sia deciso dal Comitato Direttivo Nazionale ovvero per motivi di natura straordinaria in ottemperanza alla speciale disciplina indicata negli ultimi due commi del presente articolo.

Il Comitato Direttivo Nazionale predisporrà ed approverà, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per lo svolgimento dei Congressi garantendo l'attuazione dei principi e delle regole del presente Statuto.

L'ordine del giorno del Congresso ordinario è formulato dal Comitato Direttivo Nazionale e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso, mentre per quelli di verifica annuale dei bilanci e dell'attività sarà predisposto dalle Segreterie in sede locale.

Nelle assemblee di base il dibattito sarà aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i sarà riservata alle iscritte/iscritti con le modalità previste dal Regolamento congressuale nel rispetto della normativa vigente.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegate/delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del Comitato Direttivo Nazionale, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.

I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati secondo quanto stabilito dal successivo comma del presente articolo.

Su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 2/3 degli iscritti con riferimento al Congresso Nazionale ed a 3/4 degli iscritti con riferimento ai Congressi Regionali e Provinciali, può essere convocato un Congresso Straordinario.

Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate presso il Comitato Direttivo Nazionale cui compete dettare norme attuative e regolamentari per lo svolgimento degli stessi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle firme.

ART. 10 - LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI DI BASE

La struttura sindacale di Base è la struttura a livello locale dell'USPAM svolgerà localmente le funzioni di rappresentanza decentrata e/o delegata. Essa prenderà il nome del posto di lavoro e/o della località ove avrà sede. Organi della struttura sindacale di Base sono: il Congresso, il Segretario e la Segreteria di Base.

Il Congresso di Base, formato dagli iscritti della Base all'Associazione, provvederà alla elezione con voto segreto del Segretario di Base e della Segreteria di Base ed all'elezione dei delegati per i livelli congressuali Provinciale e Regionale. La Segreteria di Base convoca annualmente il Congresso al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività rappresentative svolte e da svolgere.

Nelle basi ove vi siano più di 5 iscritti si procederà all'elezione di un Segretario di Base e di una Segreteria di Base formata da tre associati, in caso contrario il Comitato Direttivo Nazionale dell'USPAM potrà procedere alla nomina di un rappresentante ovvero far confluire gli iscritti ad una Struttura sindacale di Base vicinior.

La Segreteria sarà sede di confronto delle scelte dell'USPAM e determinerà la direzione programmatica, prenderà decisioni in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza da portare all'attenzione dei livelli superiori di rappresentanza. Ad essa, attraverso il locale Segretario, competerà la verifica del rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'Amministrazione di riferimento con le modalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in linea con le decisioni assunte ai livelli superiori di rappresentanza di USPAM.

La Struttura Sindacale di Base assicurerà informazione, servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti e assolverà inoltre ai seguenti compiti: proselitismo, informazione, propaganda e tesseramento, senza in alcun modo interferire con il servizio; inoltre, le attività di propaganda e tesseramento non potranno essere svolte sul posto di lavoro.

ART. 11 - LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI PROVINCIALI

La Struttura sindacale Provinciale rappresenta l'USPAM nella provincia di riferimento ed attua l'attività di rappresentanza decentrata e/o delegata nell'ambito delle direttive generali dell'Associazione. Organi della Struttura sindacale provinciale sono: il Congresso Provinciale, il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale.

In particolare, il Congresso Provinciale svolge le seguenti attività, nell'ambito delle finalità decise dal Congresso Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale:

- esamina e discute le politiche e le attività dell'USPAM sul territorio provinciale e ne stabilisce gli indirizzi;
- discute e propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali;
- elegge con voto segreto il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale composta da un minimo di 3 (tre) associati.

Il Congresso Provinciale è convocato annualmente, a seguito di apposita convocazione della Segreteria Provinciale, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività rappresentative svolte e da svolgere.

Per le Province ove siano presenti esigue unità di personale iscritte all'USPAM, con conseguente materiale impossibilità di costituzione della struttura sindacale provinciale con i relativi organismi statutari, gli iscritti con sede di servizio nella detta Provincia saranno assorbiti e posti in capo alla Struttura Provinciale del capoluogo di Regione.

Laddove con riferimento ad una Regione non sia possibile, considerato il numero esiguo di unità di personale iscritte all'Associazione, costituire alcuna struttura sindacale provinciale nella Regione, con conseguente impossibilità anche di costituire la struttura regionale, gli iscritti saranno posti in capo alla struttura Provinciale e Regionale più vicina territorialmente.

La Struttura sindacale Provinciale elaborerà la politica sindacale provinciale, assicurerà informazione, servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti, curerà la propaganda e il proselitismo, provvederà alla tempestiva informazione, garantirà la circolazione dell'informazione e raccorderà la propria azione con la Struttura sindacale regionale e nazionale.

La Segreteria Provinciale e con essa il Segretario Provinciale quale organo esecutivo avrà il compito di rappresentare l'USPAM e farsi portavoce della linea politica sindacale definita dagli organi deliberanti assumendo in linea con ciò decisioni in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza da portare all'attenzione dei livelli superiori di rappresentanza.

Ad essa, attraverso il locale Segretario, competerà la verifica del rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione di riferimento con le modalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in linea con le decisioni assunte ai livelli superiori di rappresentanza di USPAM.

ART. 12 - LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI REGIONALI

La Struttura Sindacale Regionale avrà compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture Sindacali Provinciali, svolgerà informazione, attività di studio, ricerca, ed approfondimento nelle materie di competenza. Essa rappresenterà l'USPAM nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale e/o interregionale. Assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti. Coordinerà, d'intesa con le Segreterie Provinciali, la concertazione al proprio livello. Svolgerà inoltre le eventuali attività delegate dal livello Nazionale.

Gli organi della Struttura Sindacale Regionale sono: il Congresso Regionale, il Segretario Regionale e la Segreteria Regionale.

Il Congresso Regionale è formato dagli iscritti all'Associazione della regione all'uopo eletti dagli Organi Sindacali di Base a mente di quanto previsto dal precedente art. 10.

Esso è normalmente convocato e tenuto dopo i Congressi Provinciali ed in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale avrà le seguenti attribuzioni:

- esamina e discute le politiche e l'attività dell'USPAM nella regione e ne stabilisce gli indirizzi, in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Sindacale Nazionale;
- esamina i documenti approvati dai Congressi Provinciali; discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;

- discute e vota i documenti congressuali regionali;
- elegge con voto segreto il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale composta da un minimo di cinque associati garantendo comunque la presenza di ogni singola componente provinciale;
- elegge con voto segreto i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale viene convocato annualmente, a seguito di apposita convocazione della Segreteria Regionale, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività rappresentative svolte e da svolgere.

Laddove con riferimento ad una Regione non sia possibile, considerato il numero esiguo di unità di personale iscritte all'Associazione, costituire almeno due strutture sindacali provinciali nella Regione, gli iscritti, anche facenti capo a più Provincie saranno posti in capo alla struttura provinciale e regionale più vicina, di diversa Regione.

La Segreteria Regionale e con essa il Segretario Regionale quali organi esecutivi avranno il compito di rappresentare l'USPAM innanzi all'Amministrazione e farsi portavoce della linea politica sindacale definita dagli organi deliberanti, assumendo in linea con ciò decisioni in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie sindacali aventi esclusiva rilevanza locale, senza possibilità di negoziazione, con le modalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in linea con le decisioni assunte ai livelli superiori di rappresentanza dell'USPAM.

ART. 13 - LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI NAZIONALI

La Struttura Sindacale Nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- interviene sulle questioni inerenti al rapporto di lavoro dei militari rappresentati in conformità della normativa vigente che disciplina le attribuzioni, compiti e limiti dell'attività delle Associazioni tra militari a carattere sindacale;
- rappresenta gli interessi dei lavoratori nell'ambito della contrattazione con l'istituzione di riferimento;
- coordina e sovrintende alla gestione delle politiche sindacali nazionali;
- coordina le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria; - definisce ed attua le politiche federative, organizzative, della formazione e dell'informazione.

Gli organi della Struttura Nazionale sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Comitato Direttivo Nazionale ed il suo Presidente;
- la Segreteria Nazionale ed il Segretario Generale;
- il Comitato di Garanzia;
- l'Ufficio Supervisione e Controllo;
- l'Assemblea Nazionale.

ART. 14 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo deliberante dell'Associazione. Esso è composto da tutti i delegati a ciò eletti dai livelli congressuali regionali, fatto salvo quanto previsto in sede di prima costituzione dello stesso a mente dell'art. 23 del presente Statuto.

Il Congresso Nazionale definisce la politica rappresentativa, gli orientamenti generali e le finalità dell'USPAM che risulteranno così vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli territoriali, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle delegate e dei delegati.

Oltre a quanto sopra indicato il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti:

- elabora le linee di politica sindacale dell'USPAM che devono essere osservate da tutte le Strutture;
- elegge il Comitato Direttivo Nazionale;
- elegge il Comitato di Garanzia;
- delibera le modifiche allo Statuto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentati, compresa la eventuale delibera di scioglimento dell'USPAM, adottata con una maggioranza di almeno 4/5 degli aventi diritto di voto al Congresso. L'adozione di tutte le modifiche è subordinata all'assenso del Ministro.

ART. 15 - IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante nell'intervallo tra due Congressi.

Al Comitato Direttivo Nazionale è attribuita la direzione politica dell'Associazione nell'ambito ed in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto. Esso adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui l'Associazione è articolata, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, che fissa il numero dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è retto da un Presidente eletto autonomamente dal Comitato tra i suoi stessi componenti. Sono componenti di diritto del Comitato Direttivo il Segretario Generale ed i Segretari Nazionali eventualmente nominati, tutti coloro che non risultassero già eletti nel Comitato Direttivo Nazionale vi partecipano senza diritto di voto.

Partecipano come uditori, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato di Garanzia, il Capo dell'Ufficio Supervisione e Controllo.

Il Comitato Direttivo si dota autonomamente di un regolamento per disciplinare il funzionamento e garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria Nazionale, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo Organo.

Il Comitato Direttivo elegge, con voto segreto ed a maggioranza assoluta, il Segretario Generale dell'USPAM, la Segreteria Nazionale e l'Ufficio Supervisione e Controllo. Le decisioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata o assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale

- delibera sulle questioni disciplinate dal presente Statuto; fissa le quote di associazione all'Associazione;
- determina i criteri per attribuire le risorse tra i vari livelli sindacali;
- delibera sulla opportunità di attivare servizi di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti e sulla loro collocazione a livello territoriale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- vigila sulla corretta applicazione di regole amministrative, delle regole di vita interna, sui comportamenti dei gruppi dirigenti e sul funzionamento degli organi statuari.

Ognuna delle deliberazioni deve contenere l'indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse. Nei casi più gravi può essere decisa l'interruzione del rapporto di affiliazione, la cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale, salvo le ulteriori azioni di competenza.

Il Comitato Direttivo Nazionale entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo presentato dalla Segreteria Nazionale e riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Il Comitato Direttivo Nazionale esercita il potere sanzionatorio, per gli iscritti che assumano comportamenti contrari ai principi di democrazia, che risultino lesivo per l'USPAM o che risultino in violazione di principi e norme dello Statuto. Il Comitato Direttivo Nazionale richiede, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l'intervento del Comitato di Garanzia, volto ad appurare la situazione e fornire gli elementi per le conseguenti azioni di ripristino della legalità.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, dell'Ufficio Supervisione e Controllo e del Comitato di Garanzia, nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 16 - LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale, massimo organo esecutivo dell'USPAM, esegue e dà concreta attuazione alle decisioni del Comitato Direttivo e del Congresso Nazionale assicurando la corretta e continuativa gestione dell'Associazione. Risponde della propria attività al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria può essere nominato Segretario Nazionale sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale e per ciò esso risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo Nazionale in un'apposita riunione.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana dell'USPAM e mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali dell'Associazione. Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, non differibili, con obbligo di ratifica da parte dell'organismo competente.

La Segreteria presenta al Comitato Direttivo Nazionale, per l'approvazione, i bilanci dell'Organizzazione. Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell'USPAM.

ART. 17 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale dei delegati dell'USPAM è il massimo organo di consultazione e rappresenta il più importante momento di confronto e analisi sulle scelte politiche fondamentali, nel periodo intercorrente tra due congressi. Si compone del Comitato Direttivo Nazionale e dei Membri indicati dalle segreterie territoriali di ogni livello. Essa viene convocata dal Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 18 - L'UFFICIO SUPERVISIONE E CONTROLLO

L'Ufficio Supervisione e Controllo L'Ufficio Supervisione e Controllo è l'organo di controllo interno, composto da 3 (tre) componenti titolari e 3

(tre) supplenti eletti con voto segreto dal Comitato Direttivo Nazionale ed ha il compito di verificare la corretta e la regolare attribuzione e gestione delle risorse finanziarie a tutti i livelli e strutture dell'USPAM.

L'Ufficio Supervisione e Controllo elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Ufficio stesso. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti dell'Ufficio, il numero dei componenti risulti inferiore a 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti, il Comitato Direttivo Nazionale provvederà alle sostituzioni mediante nuova elezione.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche le Strutture devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione dell'Ufficio supervisione e controllo e della Segreteria Nazionale.

ART. 19 - IL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia è l'organo inquirente interno dell'USPAM.

È composto da 5 (cinque) membri titolari e da 5 (cinque) supplenti.

I componenti sono scelti tra gli iscritti/e con riconosciuta competenza, prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Comitato di Garanzia, il numero di supplenti si riducesse a meno di cinque, il Comitato Direttivo Nazionale provvederà alle sostituzioni, sempre con voto segreto a maggioranza dei votanti.

Il Comitato di Garanzia può svolgere sempre su richiesta di un organo direttivo o esecutivo, di uno o più iscritte/i o di una struttura indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi dell'USPAM, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di proporre al Comitato Direttivo Nazionale, cui spetta la decisione finale, l'annullamento totale o parziale degli atti giudicati in violazione delle disposizioni statutarie.

Il Comitato di Garanzia elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

TITOLO III

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

ART. 20 - CONTRIBUTI SINDACALI

USPAM è dotata di propria autonomia finanziaria.

Le entrate sono costituite dai versamenti volontari derivanti dalle trattenute di cui all'art. 4 del presente statuto e da eventuali altre attività svolte nel rispetto e con le limitazioni della normativa vigente.

Le contribuzioni sono patrimonio collettivo dell'USPAM e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti; esse sono attribuite ad ogni livello di rappresentanza secondo criteri omogenei ed oggettivi.

Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

ART. 21 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Associazione sarà finanziata unicamente con i contributi degli iscritti, con i proventi delle attività di assistenza e consulenza fiscale e con quelli relativi alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei propri iscritti o con qualsiasi altra attività consentita dalla legislazione vigente. Non si potranno ricevere donazioni, eredità, legati o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione sindacale professionale tra militari.

L'attività amministrativa dell'USPAM, ad ogni livello, è improntata al rispetto del principio di economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata sia alle esigenze statutarie da soddisfare che alle effettive risorse che ogni livello organizzativo dispone.

Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche, a tutti i livelli organizzativi dell'USPAM, deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.

La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità.

A tal fine vigono le seguenti norme:

- obbligo di predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascun livello, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo (entro il 01 dicembre di ciascun anno) e del bilancio consuntivo (entro il 01 aprile di ciascun anno) composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute da inviare al locale Congresso per l'approvazione ed al Comitato Direttivo Nazionale per informazione;
- il Comitato Direttivo Nazionale è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tali documenti sono composti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
- ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione dell'Ufficio Supervisione e Controllo, del Congresso della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente approvati dagli associati per il tramite del Comitato Direttivo Nazionale e resi pubblici entro quindici giorni dalla loro approvazione mediante idonee forme di pubblicità, attraverso sito web dell'USPAM, i canali social (FB, IG), comunicazione a tutti gli iscritti a mezzo mail.

In tema di informazione e pubblicità delle attività sindacali:

- le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali ed i comunicati di USPAM, così come le dichiarazioni dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche elettive, verranno resi pubblici attraverso apposita/e sezioni accessibili al pubblico sul proprio portale web.
- i dirigenti dell'Associazione potranno avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente nelle materie di competenza ed oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Il Comitato Direttivo Nazionale dell'USPAM approva, con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione ed uno in tema di informazione e pubblicità. Unitamente approva anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.

Per ciò che attiene infine all'autonomia amministrativa, USPAM è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma ed unitaria, organizzata e funzionalmente dipendente dal Segretario Nazionale Amministrativo con funzioni di Tesoriere nominato dal Segretario Generale con cui ha un rapporto fiduciario.

TITOLO IV GIUSTIZIA INTERNA

ART. 22 - SANZIONI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per l'USPAM, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a;
- c) destituzione e/o espulsione dall'Organizzazione.

Le sanzioni vengono irrogate dal Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Comitato di Garanzia a conclusione delle indagini condotte dallo stesso Organo.

Nel caso in cui l'iscritta/o venga sottoposto a procedimenti penali per reati, con esclusione dei reati di opinione, o a provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente deve sospenderlo cautelativamente dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

L'attività disciplinare interna non sostituisce in alcun modo l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni risarcitorie per i danni subiti dall'Associazione.

Il Comitato di Garanzia, di cui all'art.19, costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di proposta di sanzione nei riguardi delle iscritte e degli iscritti all'USPAM ed è eletto a votazione da tutti gli iscritti.

Le decisioni del Comitato di Garanzia sono assunte con una maggioranza assoluta dei componenti. Le procedure per l'adozione delle proposte di provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno del Comitato di Garanzia sono determinate con apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale USPAM.

Il Regolamento deve prevedere che il provvedimento sanzionatorio venga motivato, basato su fatti provati mediante istruttoria, adottato in esito a procedimento disciplinare in cui sia garantito il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell'inquisito e previa contestazione degli addebiti.

TITOLO V DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - I CONGRESSI

Gli iscritti procederanno ad eleggere i seguenti organismi: il Comitato Direttivo Nazionale, il Comitato di Garanzia.

Il diritto di voto potrà essere esercitato direttamente o delegando un altro iscritto. Il numero massimo di deleghe attribuibili ad ogni singolo iscritto sarà pari a 50 (cinquanta).

La delega questa dovrà essere espressa con procura speciale su carta semplice con unita copia di documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale del delegante.

La delega dovrà essere firmata sia dal delegante sia controfirmata per accettazione dall'iscritto chiamato a rappresentarlo.

In caso di candidature multiple alle cariche indicate ai precedenti commi verrà eletto colui o la lista, nel caso degli organi collegiali, con il maggior numero di suffragi riportati, avendo cura comunque di assicurare un diritto di tribuna alla/e lista/e perdenti negli organi collegiali, escluso la Segreteria Nazionale, pari al 10% (dieci per cento) dei componenti ciascun organismo.

A seguire, entro dodici mesi, dovranno essere tenuti tutti i Congressi ai vari livelli territoriali previsti dal presente Statuto.

Nelle more della celebrazione del primo Congresso e dei Congressi ai vari livelli territoriali, agiscono i già costituiti organismi provvisori.

ART. 24 - GLI ORGANISMI PROVVISORI

I sottoelencati organismi, sono da intendersi “provvisori” e tesi a gestire l’avvio dell’attività d’informazione dell’associazione. Resteranno in carica 90 giorni dall’iscrizione all’Albo ministeriale, come disposto dall’art. 941 decies, comma 6 del TUOM; entro tale periodo si procederà all’elezione degli organismi definitivi:

- Il Presidente del Comitato Direttivo Nazionale provvisorio;
- Il Segretario Generale provvisorio;
- Il Comitato Direttivo Nazionale provvisorio;
- I Comitati ed i Referenti locali (Regionali, Provinciali e di Base) provvisori.

Sono consentite modifiche al presente statuto su indicazione degli Organi e/o degli Uffici a ciò preposti.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvisorio è formato dai soci fondatori all’uopo eletti dagli stessi soci fondatori nel corso della prima riunione utile.

Il Segretario Generale Provvisorio e il Presidente Provvisorio sono eletti dai Soci Fondatori tra i membri del Comitato Direttivo Nazionale provvisorio.

Il Presidente provvisorio presiede i lavori del Comitato Direttivo Nazionale provvisorio mentre il Segretario Generale provvisorio assume la legale rappresentanza dell’Associazione sindacale, coadiuvato, se ritenuto necessario, da una struttura di Segreteria Nazionale da lui nominata.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvisorio ha il compito di coordinare l’attività nazionale e di organizzare e convocare il primo Congresso Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvisorio svolge in via transitoria le funzioni di tutti gli altri organismi nazionali previsti nel presente Statuto e adotta i regolamenti pregressuali necessari per l’avvio dell’attività associativa. Al Comitato Direttivo Nazionale provvisorio è delegata sin d’ora la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendessero necessarie su espressa richiesta delle Autorità preposte al rilascio della prescritta autorizzazione/riconoscimento dell’Associazione.

Per tali fini adotterà un regolamento provvisorio di funzionamento.

Al Comitato Direttivo Nazionale provvisorio possono aggiungersi, senza diritto di voto, i referenti territoriali una volta designati.

I Comitati locali provvisori hanno il compito di organizzare l’avvio dell’attività associativa a livello locale e sono articolati territorialmente sulla base dei regolamenti pregressuali, che ne disciplinano la composizione e il funzionamento. I regolamenti stabiliscono anche l’eventuale designazione di coordinatori territoriali, le relative modalità ed i relativi compiti.

ART. 25 - I SOCI FONDATORI E DISPOSIZIONI FINALI

Sono fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.

Il presente Statuto, rispondente ai contenuti e alle prescrizioni della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto addì 13 marzo 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO DEL
COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE



APPENDICE

